



CITTÀ DI DRONERO

Provincia di Cuneo

Medaglia d'oro al merito civile

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 57

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 100/2017 - ANNO 2021 - PROVVEDIMENTI.

L'anno **duemilaventuno**, addì **trenta**, del mese di **dicembre**, alle ore **20:30** nella solita sala delle riunioni, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
ASTESANO Mauro	SINDACO	X	
ARNAUDO Mauro	CONSIGLIERE	X	
GERBAUDO Maria Grazia	CONSIGLIERE	X	
BIMA Marica	CONSIGLIERE	X	
AIMAR Miriana	CONSIGLIERE	X	
GIORDANO Carlo	CONSIGLIERE	X	
BALBI Pierluigi	CONSIGLIERE	X	
REBUFFO Daniela	CONSIGLIERE		X
GHIO Vincenzo	CONSIGLIERE	X	
VIRANO Oscar	CONSIGLIERE	X	
EINAUDI Luisella	CONSIGLIERE		X
AGNESE Alessandro	CONSIGLIERE	X	
RAMONDA Cinzia	CONSIGLIERE	X	
		Totale Presenti:	11
		Totale Assenti:	2

Assiste quale Segretario Comunale **MANFREDI DOTT.SSA MARIAGRAZIA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **ASTESANO Mauro** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 100/2017 - ANNO 2021 - PROVVEDIMENTI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'articolo 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. articolo 4, comma 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società nei seguenti casi:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 4, comma 2, del T.U.S.P., e comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'articolo 24 del T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che avrebbero dovuto essere alienate oppure sottoposte a misure di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione anche mediante liquidazione o cessione;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'articolo 4, comma 1, del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'articolo 5, comma 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili alle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3) previste dall'articolo 20, comma 2, del T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'articolo 4, comma 7, del D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4, del T.U.S.P.;

CONSIDERATO che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'articolo 3-bis, del D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

DATO ATTO che l'adempimento di cui all'art. 24 è stato rispettato ed i risultati sono stati acquisiti dal Consiglio Comunale giusto processo verbale n. 35 in data 11/10/2017;

EVIDENZIATO che una volta adottato il piano straordinario, occorre annualmente procedere ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P., alla revisione ordinaria delle partecipazioni del Comune di Dronero;

PRESO ATTO che la società all'epoca individuata quale oggetto di razionalizzazione, Tecnogrande S.p.a., per il mancato rispetto dei parametri è stata liquidata al 31/12/2018 così come indicato da questo Consiglio Comunale nella deliberazione più sopra menzionata;

RILEVATO che con nota in data 23/11/2021, prot. n. 20038, il responsabile del servizio finanziario ha provveduto a richiedere la compilazione e la trasmissione delle Schede MEF denominate "Scheda di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni da approvarsi entro il 31/12/2021" e "Scheda di rilevazione per il censimento dei rappresentanti delle amministrazioni presso organi di governo, società ed enti";

VERIFICATO che tutte le Società interpellate hanno restituito nei termini richiesti le predette schede al fine di poter elaborare la relazione tecnica allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che gli esiti di tale ricognizione e revisione periodica confermano la partecipazione diretta del Comune a quattro società;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. occorre inoltre verificare se in riferimento a tali società partecipate sussistano i presupposti per predisporre un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

VERIFICATO che in base a quanto sopra specificato e meglio illustrato nella relazione tecnica sussistono valide motivazioni per confermare la partecipazione diretta alle quattro società a cui il Comune continua attualmente ad aderire;

VISTO il parere espresso in merito al Piano di razionalizzazione in oggetto del Revisore del Conto di questo Comune giusto verbale n. 18 del 28/12/2021 pervenuto in data 31/12/2021 ed acclarata al protocollo comunale al n. 22560;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica/amministrativa ed alla regolarità contabile rispettivamente da parte del Segretario Comunale e del Responsabile di Ragioneria espressi ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», così come sostituito dall'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 10/10/2012, n. 174 e s.m.i.;

CON votazione unanime resa per alzata di mano e con n. 11 voti favorevoli, n. zero contrari e n. zero astenuti su n. 11 Consiglieri presenti e n. 11 votanti

DELIBERA

- 1) DI approvare le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- 2) DI approvare e far proprio, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 il piano di revisione periodica ordinaria di tutte le partecipazioni detenute dal Comune alla data del 31 dicembre 2020, come da relazione tecnica allegata sotto la lettera A alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, dando atto che dallo stesso risultano partecipate dall'Ente le seguenti società:
 - Azienda Cuneese dell'Acqua S.p.a.
 - Azienda Cuneese Smaltimento Rifiuti S.p.a.
 - Azienda Turistica Locale del Cuneese Valli Alpine e Città d'arte – ATL del Cuneese S.c.ar.l.
 - Azienda di Formazione Professionale S.c.ar.l.
- 3) DI riconoscere che non è al momento necessario procedere all'adozione di ulteriori misure di dismissione, razionalizzazione, riassetto e revisione non ricorrendone i presupposti, in quanto conformi alle vigenti disposizione di legge e necessarie per poter usufruire di servizi strumentali dalle stesse forniti;
- 4) DI dare mandato al Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in merito a tutti gli atti annessi e conseguenti all'attuazione del presente deliberato intendendo sin d'ora valido e rato ogni suo atto;
- 5) DI dichiarare con successiva ed unanime votazione espressa per alzata di mano la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 al fine di ottemperare entro i termini previsti per legge.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente
F.to: ASTESANO Mauro

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
F.to: MANFREDI Dott.ssa Mariagrazia

RICORSI

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:

- Al T.AR. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione;
 - Al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.
-